

BANCA DONRIZZO

Deposito Titoli Foglio Informativo

Sezione I: Informazioni sulla Banca

Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa : Via Vittorio Emanuele II 15/17, Alcamo (TP)

Codice ABI : 8946

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 3783.80

Registro delle imprese di Trapani n. 00071310817

Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A160488

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale al 31/12/2008 : Euro 3.475.296

Riserve al 31/12/2008 : Euro 50.180.623

ono 0924 591111 Telefax 0924 502975

www.bancadonrizzo.it email direzione@donrizzo.bcc.it

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello stesso svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositi autorizzati.

(cfr. T.U.F. - D.Lgs. 24-02-1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)

Principali rischi (generici e specifici)

Rischio di variazione condizioni economiche: la banca, nel rispetto della normativa in materia di comunicazioni alla clientela (*trasparenza*), si riserva di variare le condizioni economiche applicate al rapporto.

I rischi generici e specifici delle singole operazioni di investimento sono evidenziati al cliente con gli strumenti e le modalità previste dalla disciplina relativa (*Testo Unico della Finanza – Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 – e relativi regolamenti attuativi*).

Nota:

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la Banca si limita ad effettuare un mero servizio di custodia e amministrazione, senza, ovviamente, assumere alcuna responsabilità per eventuali perdite di valore degli strumenti finanziari depositati, in conseguenza dell'andamento dei mercati e/o della situazione economico finanziaria dei soggetti emittenti gli strumenti stessi.

(cfr. il “*Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari*” consegnato all'atto della sottoscrizione del contratto titoli)

DEPOSITO TITOLI

Spese e Commissioni	
Diritti di custodia, gestione ed amministrazione Titoli di stato (per semestre)	€ 10,00
Titoli vari (per semestre)	€ 25,00
Per ogni invio di estratto conto	€ 2,00 annuale
Chiusura deposito titoli	gratis
Altre Condizioni	
Imposte e tasse presenti e future a carico del cliente(*)	Legge vigente
Spese vive recuperate nella misura effettivamente sostenuta	sì
Invio documenti per trasparenza – recupero spese postali	€ 1,00

Note

- Ogni dossier titoli puo' contenere qualunque valore mobiliare: Titoli di Stato, altre Obbligazioni, comprese quelle emesse dalla Banca, azioni e altri prodotti di natura finanziaria.
- (*) Pari a quanto stabilito, tempo per tempo, dall'Amministrazione Finanziaria. Attualmente pari ad euro 34,20 annui per le persone fisiche e ad euro 73,80 annui per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tuttavia, quando nel deposito sono presenti solo titoli il cui valore nominale o di rimborso sia compreso tra euro 77,47 ed euro 1.000,00 il relativo estratto conto è soggetto ad imposta di bollo nella misura ordinaria di euro 1,81. Se invece il predette valore non supera complessivamente euro 77,47 il relativo estratto conto non è soggetto ad imposta di bollo.

TITOLI DI STATO

Spese e Commissioni	
Mercato primario:	
Sottoscrizione B.O.T.	
con durata residua pari o inferiore a 80 giorni	0,05%
con durata residua compresa fra 81 e 170 giorni	0,10%
con durata residua compresa fra 171 e 330 giorni	0,20%
con durata residua pari o superiore a 331 giorni	0,30%
Sottoscrizione altri titoli di stato	zero
Recupero imposta di bollo	sì
Mercato secondario:	
Negoziazione B.O.T.	
con durata residua fino a 135 giorni	0,15%
con durata residua compresa fra 136 e 270 giorni	0,25%
con durata residua compresa fra 271 e 365 giorni	0,40%
	min. € 6,00
Negoziazione altri titoli di stato (% fissa su prezzo di realizzo)	0,50%
	min. € 6,00
Spese fisse	€ 2,50
Imposta di bollo su transato tel quel: per ogni € 51,65 compresa frazione	€ 0,00465
Rimborso alla scadenza	€ 1,50
Stacco Cedola	€ 1,50
Trasferimento ad altro intermediario: per singolo titolo	Rimborso delle spese effettivamente sostenute
Valute	
Sottoscrizione	stesso g.no asta
Negoziazione (gg.borsa aperta)	2
Negoziazione altri Tit.di Stato (gg.borsa aperta)	3
Rimborsi alla scadenza titoli: gg. lavorativi successivi alla scadenza	1
Accredito cedola: gg. lavorativi successivi alla data di godimento	1

Note

- La ritenuta sugli interessi è pari al 12,50%.
- La tassazione sugli scarti di emissione, nonché sugli utili conseguiti nelle negoziazioni, opera secondo la normativa fiscale.
- Il taglio minimo per l'acquisto di Titoli di Stato è fissato in 1.000 Euro di valore nominale.

OBBLIGAZIONI (altre)

Spese e Commissioni	
Spese fisse per lotto negoziato su titoli	
Mercato domestico: quotati	€ 2,50
non quotati	€ 4,00
Mercato estero:	€ 5,00
Raccolta ordini sui mercati (% fissa su prezzo di realizzo)	
Vita residua fino a 5 anni	0,50%
Vita residua da 5 a 10 anni	0,75%
Vita residua oltre 10 anni	1,00%
	min. € 10,00
Imposta di bollo su transato tel quel: per ogni € 51,65 compresa frazione	€ 0,00465
Rimborso alla scadenza titoli	€ 1,50
Stacco Cedola	€ 1,50
Trasferimento ad altro intermediario: per singolo titolo	Rimborso delle spese effettivamente sostenute
Valute	
Sottoscrizione	Giorno collocam.
Negoziazione (gg.borsa aperta)	3
Rimborsi alla scadenza titoli : gg. lavorativi successivi alla scadenza	1
Accredito cedola: gg. lavorativi successivi alla data di godimento	1

Note

- La ritenuta sugli interessi è pari al 12,50%.
- La tassazione sugli scarti di emissione, nonché sugli utili conseguiti nelle negoziazioni, opera secondo la normativa fiscale.
- E' obbligatoria l'accensione o l'esistenza di un dossier titoli.
- Le spese fisse si applicano sempre e comunque sia per le sottoscrizioni sia per la raccolta ordini nonché per la negoziazione in contropartita diretta.

Spese e Commissioni	
Mercato domestico - sul controvalore negoziato:	
minimo	€ 6,00
massimo	0,7%
Spese fisse per lotto negoziato	€ 2,50
Mercato estero - sul controvalore negoziato:	
minimo	€ 20,00
massimo	1,25%
Spese fisse per lotto negoziato	€ 5,00
Adesione ad aumento di capitale	€ 2,00
Trasferimento ad altro intermediario: per singolo titolo	Rimborso delle spese effettivamente sostenute
Trading on line – Commissione di negoziazione	
Fino a € 22.000	0,185% min. € 6,00
Oltre € 22.000	0,10% min. € 40,00
Valute	
Negoziazione (gg.borsa aperta)	3
Rimborsi alla scadenza titoli: gg. lavorativi successivi alla scadenza	1
Accredito dividendi: gg. lavorativi successivi alla data di godimento	1

Note

- La tassazione sugli utili/perdite da negoziazione opera come da normativa fiscale (**Capital Gain**).
- La ritenuta sui dividendi è pari al 12,50% se a titolo d'imposta.
- E' obbligatoria la presenza di un conto collegato per il regolamento automatico delle transazioni.

PRONTI CONTRO TERMINE

Tasso praticato	
Fisso unico al netto della ritenuta di legge	note
Spese e Commissioni	
Rimborso a pronti	€ 1,25
Rimborso a termine	€ 1,25

Note

- I tassi da applicare sulle operazioni di PcT, nonché i relativi importi, vengono determinati tempo per tempo.
- La ritenuta fiscale sugli interessi avere e' attualmente pari al 12,50%.

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Il rapporto di deposito titoli è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro (Condizioni Generali) che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Pubblicità e trasparenza delle condizioni - La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie) e sue successive integrazioni e modificazioni, nonché ogni altra disposizione di legge relativa alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela -

La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un *giustificato motivo*, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibile con la modalità dell'esecuzione.

Invio della corrispondenza alla banca

Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca vanno fatti pervenire alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Deposito di firme autorizzate e Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Queste ultime possono riguardare, ad. es., l'emissione di assegni bancari, il versamento di somme o titoli, il prelievo di somme, le disposizioni a favore di terzi, le deleghe di pagamento o riscossione, ecc...

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto trascorsi 15 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione -

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso filiali diverse, la Banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge (di cui all'art.1186 del Codice Civile) o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca.

La compensazione avrà luogo in qualsiasi momento, sebbene i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, senza l'obbligo di preavviso anche se la banca dovrà comunque darne pronta comunicazione al cliente. Tale facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3 lett.a) del D.Lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo), salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Se il conto è intestato a più persone la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di compensazione e di garanzia, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Modifica delle condizioni economiche -

Modifica delle condizioni contrattuali - La Banca ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n.385/93) così come modificato dall'art.10 D.L. n. 223 del 4/07/2006, convertito in legge con Legge n. 248 del 4/08/2006.

In conformità a quanto previsto da suddetta normativa, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, i tassi, i prezzi e le altre condizioni dei singoli contratti di durata qualora sussista un "giustificato motivo".

La Banca comunica espressamente le variazioni, in forma scritta o altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 30 giorni riportando in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni delle condizioni per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per Cliente.

La banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti posti in essere con il cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), nel rispetto di quanto previsto all'art.33 del citato D. Lgs. n. 206 del 2005 e ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993.

Reclami - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie - Per qualunque controversia derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'*Ufficio Reclami* della Banca, entro due anni da quando è stata eseguita l'operazione contestata.

L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse (30 giorni in caso di bonifici transfrontalieri, 90 giorni in caso di servizi di investimento).

Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio reclami, per le controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria, il Cliente potrà rivolgersi al "Conciliatore Bancario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR", con sede legale in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma. Il Conciliatore Bancario mette a disposizione i seguenti due strumenti di tutela:

1) Ombudsman – Giurì bancario, organo collegiale che *offre una procedura gratuita di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. Il danno economico di cui si chiede il risarcimento* non deve essere superiore a 50.000 euro (prescindendo dall'importo dell'operazione) per ricorsi su operazioni successive al 1° gennaio 2006 e la controversia non deve essere già stata sottoposta all'esame dell'Autorità Giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organo conciliativo. Il ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario* va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Banca, mediante una richiesta scritta. L'Ombudsman è tenuto ad emettere giudizio entro 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, ovvero entro 120 giorni dalla data di ricevimento, se la documentazione è carente ed è necessario richiedere una integrazione.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman-Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione. All'Ombudsman possono essere rivolti anche i ricorsi in materia di bonifici transfrontalieri.

2) Conciliazione, che *consiste in una* procedura che non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti, che a tal fine sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti a individuare un possibile accordo. La conciliazione può essere richiesta su qualsiasi controversia, qualunque sia il valore contestato, la natura dell'operazione, oppure il danno, nel rispetto delle norme vigenti, e deve concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla prima riunione tra le parti. L'accordo raggiunto ha valore vincolante tra le parti, e può essere omologato dal Tribunale e divenire titolo esecutivo, salvo, altrimenti configurarsi come conciliazione atipica, valida come accordo tra le parti. Il conciliatore riceve per il suo incarico un corrispettivo pagato da entrambe le parti sulla base di tariffe approvate dal Ministero della Giustizia, rapportate al valore della controversia.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

I Regolamenti delle rispettive procedure sono a disposizione del Cliente presso tutte le filiali della Banca e sono consultabili anche sul sito internet del Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it).

Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Con la presente si avverte che la Banca d'Italia ha emanato le disposizioni sul nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari che possono insorgere con la clientela. Il sistema, denominato “**Arbitro Bancario Finanziario**” o “**ABF**”, è costituito da tre collegi giudicanti (con sedi a Milano, Roma e Napoli), supportati da segreterie tecniche insediate presso la Banca d'Italia.

La nuova procedura è finalizzata alla risoluzione della questione insorta tra cliente e Banca attraverso una decisione emanata dal Collegio giudicante, ferma restando per entrambe le parti la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria o ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei diritti e degli interessi.

Il sistema descritto può applicarsi alle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, con l'esclusione dei servizi di investimento, per i quali proseguirà la propria attività l'Ombudsman-Giurì bancario, gestito dal Conciliatore Bancario Finanziario. Le controversie possono avere ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono, ma se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella competenza dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore ad €100.000,00=.

Per accedere alla procedura, il cliente, chiaramente identificato, deve preventivamente presentare un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, da inoltrarsi esclusivamente in forma scritta (es. lettera, fax o e-mail); nel caso in cui non sia soddisfatto della risposta data dalla Banca, o non la abbia ricevuta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo, il cliente può presentare un ricorso al Collegio giudicante competente in base al suo domicilio. Il ricorso è gratuito salvo il versamento di un importo pari ad € 20,00= per contributo alle spese, rimborsato dalla Banca nel caso di accoglimento dell'istanza, anche parziale.

Comunichiamo che la Banca ha già aderito al sistema descritto; facciamo inoltre presente che le disposizioni di carattere generale sul funzionamento del sistema sono già entrate in vigore, anche se nel primo periodo di funzionamento sarà attiva solo la **Segreteria tecnica del Collegio di Roma**: Via Venti Settembre ,97/e - 00187 Roma - Telefono: 06 47921

Ricordiamo infine che sarà sempre possibile il ricorso alla procedura di conciliazione gestita dal Conciliatore Bancario Finanziario, cui la Banca aderisce, volta a porre fine alle controversie mediante il raggiungimento di un accordo fra le parti.

Foro competente - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della banca stessa.

Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Obblighi della banca

La banca custodisce i titoli e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati e provvede alla normale gestione dei diritti inerenti ai titoli stessi.

Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la banca provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito delle istruzioni impartite per iscritto dal

depositante e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del depositante.

Commissioni e spese

Il depositante è tenuto a pagare i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicate nel contratto o prospetto ad esso allegato, nonché le eventuali imposte e tasse.

Le spese di qualunque genere, che la banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del depositante, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

Inadempimento del depositante - Conseguenze.

In caso di inadempimento del depositante, la Banca previa diffida potrà, secondo le disposizioni del codice civile, realizzare un adeguato quantitativo dei titoli depositati.

La banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del depositante, ovvero se ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Recesso dal contratto

Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte è libera di recedere dando un preavviso mediante lettera raccomandata A.R. In particolare, la banca potrà esercitare tale facoltà con un preavviso di giorni tre. Rimangono impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Subdeposito

La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli presso società o enti che effettuano la gestione accentrata e, in tal caso, rimane responsabile nei confronti del depositante secondo quanto previsto nel contratto.

In relazione ai titoli subdepositati, il depositante prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero - se non si tratta di titoli dematerializzati - chiedere alla banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

In assenza di particolari istruzioni del cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

Il cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Legenda

Spese chiusura deposito titoli: E' la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito.

Spese accredito dividendi cedole: Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi.

Commissione trasferimento per codice titolo: Commissione calcolata per singolo codice titolo.

Commissione di trasferimento per dossier: Commissione calcolata per ogni dossier trasferito.

Azione: L'azione è un titolo di proprietà. È l'unità minima di partecipazione di un socio (azionista) al capitale sociale di una società per azioni o in accomandita per azioni. L'azionista partecipa direttamente al rischio di impresa senza la garanzia di restituzione del capitale investito nell'azienda.

Collocamento di strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato: Attività della Banca che consiste nell'acquisire richieste di sottoscrizione, da parte della clientela, di determinati strumenti finanziari (diversi dai titoli di Stato) e nell'inoltrare le stesse richieste all'offerente o al soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, assicurando l'uniformità delle procedure di offerta e riparto. La Banca svolge tale attività anche per i propri prestiti obbligazionari.

Collocamento titoli di Stato italiani in emissione (BTP, CCT, CTZ): Il cliente può sottoscrivere le emissioni periodiche effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La banca, raccolte le prenotazioni dei clienti, partecipa al collocamento. Le richieste dei clienti vengono soddisfatte ad un prezzo stabilito con il meccanismo dell'asta "marginale". In base a tale sistema i titoli vengono aggiudicati ad un prezzo unico ("prezzo marginale"); quest'ultimo viene determinato soddisfacendo le offerte partendo dal prezzo più alto fino a quando la quantità domandata non è pari a quella offerta. Il prezzo dell'ultima domanda che rimane aggiudicataria determina il prezzo marginale. Il prezzo valido per i singoli clienti è unico ed è pari al prezzo "marginale".

Collocamento titoli di Stato italiani tramite ASTA BOT: Il cliente può acquistare tramite la Banca i BOT emessi periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Banca raccolte le prenotazioni dei clienti partecipa all'asta BOT "competitiva". L'asta competitiva fa sì che i titoli vengano aggiudicati al prezzo richiesto: vengono soddisfatte in primo luogo le domande a prezzi più alti e poi in maniera decrescente le altre, fino al completo esaurimento della quantità messa all'ASTA. La Banca successivamente all'ASTA negozia i BOT in contropartita diretta con i clienti, al prezzo medio ponderato dell'asta maggiorato delle commissioni. Comunicazioni periodiche – riepilogo degli strumenti finanziari presenti nel deposito.

Diritti di opzione: Facoltà attribuita in via prioritaria agli azionisti di sottoscrivere, in sede di aumento di capitale a pagamento o di emissione di un prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale, ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo di mercato del titolo.

Fondi Comuni di Investimento: È uno strumento finanziario che permette al singolo risparmiatore di investire, anche per piccoli importi, sui mercati finanziari di tutto il mondo (azionari, obbligazionari, etc...). Vi si accede attraverso un versamento di denaro che viene convertito in quote. I versamenti effettuati dai sottoscrittori confluiscono in un patrimonio comune, che viene gestito da una società di gestione specializzata, cui spettano le decisioni di investimento. Esistono differenti tipologie di fondi, a seconda delle caratteristiche (in termini di asset class, area geografica, valuta, ...) dei titoli prevalentemente acquistati dagli stessi (es. Azionari America, Obbligazionari Euro, ...). Il rendimento di questo strumento finanziario è legato all'andamento della quota, il cui valore varia al variare delle quotazioni delle attività finanziarie presenti nel Fondo; il valore della quota, infatti, non è altro che il valore del Fondo diviso per il numero delle quote in circolazione. Tale valore è pubblicato giornalmente sui principali quotidiani. I Fondi Comuni di Investimento sono definiti "aperti" quando il risparmiatore ha la libertà di entrare ed uscire dal Fondo in ogni momento, acquistando o vendendo le quote. Oltre che con il versamento in un'unica soluzione, si

può accedere ad un Fondo tramite un piano di accumulo del capitale (PAC).

Negoziazione conto terzi: Nella negoziazione conto terzi il prezzo di acquisto o di vendita praticato dalla Banca ai clienti è esclusivamente quello ricevuto o pagato ad intermediari finanziari, fermo restando l'applicazione delle commissioni e delle spese.

Negoziazione in contropartita diretta: Ricadono in tale categoria le operazioni di acquisto/vendita effettuate direttamente tra la Banca ed il cliente; tali operazioni sono effettuate fuori dai mercati regolamentati e riguardano titoli di Stato italiano o garantiti dallo Stato italiano, titoli non quotati, obbligazioni della Banca ed altri valori mobiliari non quotati. I prezzi di acquisto/vendita sono prezzi finiti; la Banca comunica alla clientela il prezzo a cui è disposta a comprare o vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso dell'investitore.

PAC e PIC: Sono acronimi che identificano due modalità con le quali è possibile aderire ad un Fondo Comune di Investimento. Il PIC è l'adesione ad un fondo tramite l'effettuazione di un versamento in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione delle quote, mentre il PAC è l'acquisto di quote con versamenti periodici, ovvero è l'investimento di importi fissi o variabili, a cadenza mensile, trimestrale o altro, per un determinato arco temporale (es. 5 anni o 10 anni).

Raccolta ordini: Attività svolta dalla Banca consistente nella ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari: la Banca raccoglie dalla clientela gli ordini su strumenti finanziari e li trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento.

SICAV: Acronimo di Società di Investimento a Capitale Variabile. Queste Società funzionano come un Fondo Comune di Investimento: raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari per farli fruttare al meglio. Ogni SICAV può essere divisa in più comparti, ciascuno specializzato in un tipo di investimento (es. azionario od obbligazionario). La SICAV si differenzia da un Fondo Comune di Investimento essenzialmente per la natura dei certificati che il risparmiatore sottoscrive: per i Fondi si tratta di quote di partecipazione, per le SICAV di vere e proprie azioni che danno il diritto di voto in assemblea.

Warrant: Strumento finanziario derivato costituito da un "buono" che attribuisce ai sottoscrittori il diritto all'acquisto (call warrant), o alla vendita (put warrant) di una certa attività finanziaria o reale (sottostante), entro una data di scadenza (warrant di tipo americano), o in una specifica data (warrant di tipo europeo), in quantità (valore nominale o multiplo) e ad un prezzo (strike price) prefissati.

Covered warrant: Strumento finanziario che conferisce al detentore la facoltà di acquistare (call covered warrant) o di vendere (put covered warrant), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo dell'attività sottostante (underlying) ad un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike). In caso di un call covered warrant, per esercitare tale facoltà, il valore del sottostante deve essere superiore al prezzo di esercizio (si dice allora che il warrant è "in the money"); in caso contrario si dice che il warrant è "out of the money". Nel caso di un put covered warrant, per esercitare tale facoltà, il valore del sottostante deve essere inferiore al prezzo di esercizio (si dice allora che il warrant è "in the money"); in caso contrario si dice che il warrant è "out of the money".

Strumenti finanziari - In tale categoria rientrano:

- a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f) i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di

differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi di interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

NB: I mezzi di pagamento NON sono strumenti finanziari.

Strumenti finanziari dematerializzati – strumenti finanziari per i quali non è prevista la possibilità di rilascio di certificati materiali.

La Direzione